



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese



Allegato A

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE
UFFICIO Terzo Settore

Avviso pubblico

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE
PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE – RISORSE ADP ANNO 2020 E RISORSE AGGIUNTIVE
2020.**

INDICE

INDICE	2
Riferimenti normativi	3
Premessa	3
Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare	4
Articolo 1.1. Obiettivi generali	4
Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento	4
Articolo 1.3. Linee di attività	4
Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti	4
Articolo 3. Risorse e finanziamento concesso	5
Articolo 4. Soggetti proponenti	6
Articolo 5. Collaborazioni	6
Articolo 6. Requisiti di partecipazione	6
Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese	7
Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali	8
Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità	9
Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti	9
Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario	10
Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività	11
Articolo 13. Varianti progettuali	11
Articolo 14. Pubblicità	11
Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento	11
Articolo 16. Fidejussione	12
Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati	12
Articolo 18. Irregolarità e sanzioni	12
Articolo 19. Informazioni generali	13
Articolo 20. Foro competente	13
Allegati:	13

Riferimenti normativi

- ❖ Legge 6 giugno 2016, n. 106, legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in particolare:
 - l'art. 9, comma 1, lettera g) che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
- ❖ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, in particolare:
 - art. 72, comma 1, relativo al fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - art. 73 relativo a disciplina delle ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle **organizzazioni di volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale**, rivenienti dall'articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall'art. 1 della L. 438/1998, dall'art. 13 della L. 383/2000.
- ❖ Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 12 marzo 2020 con il D.M. n. 44, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, relativi alla individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili, e alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili per **l'anno 2020**, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale, dall'altro **alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale** (per un ammontare di € 28.000.000,00).
- ❖ Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 07.08.2020 con il D.M. n. 93, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “ *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, segnatamente, dell'articolo 67, il quale dispone per l'anno 2020 l'incremento di 100 milioni di euro della seconda sezione del fondo di cui al già menzionato articolo 72 del decreto legislativo n.117/2017, **al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19**. Possono beneficiare delle risorse finanziarie aggiuntive di cui al D.M. n. 93/2020 – e limitatamente ad esse - anche le fondazioni del Terzo settore, in quanto tali risorse, per espressa previsione legislativa, sono andate ad incrementare il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del d.lgs.n.117/2017 che annovera tra le categorie di ETS che possono accedere a tale strumento finanziario, oltre alle già menzionate ODV ed APS, anche le fondazioni del Terzo settore.

Premessa

In data 20.06.2020 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per una durata di ventiquattro mesi.

Con DGR n. 53 del 03.02.2021 sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi per l'emanazione di apposito Avviso pubblico quantificando le risorse 2020 da destinare all'avviso in complessivi euro **1.502.433,79** di cui:

- a) € **243.872,79** a valere su quota parte delle risorse assegnate con D.M. n. 44/2020 e destinate esclusivamente a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- b) € **1.258.561,00** a valere sulle risorse aggiuntive assegnate con D.M. n. 93/2020 e destinate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore.

Il presente Avviso, sulla base degli indirizzi applicativi contenuti nella DGR sopra richiamata, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare

1. Coerentemente a quanto previsto negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n. 44/2020 e D.M. n. 93/2020) e negli indirizzi di cui alla DGR n. 53 del 03.02.2021, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi articoli 1.1, 1.2 e 1.3.

Articolo 1.1. Obiettivi generali

1. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali (**in numero massimo di tre**) di seguito indicati:
 - a) Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - b) Promuovere un'agricoltura sostenibile;
 - c) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
 - d) Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
 - e) Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;
 - f) Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
 - g) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
 - h) Ridurre le ineguaglianze;
 - i) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
 - j) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
 - k) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento

1. Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento (**in numero massimo di tre**) indicate negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottati con il D.M. n. 44 del 12.03.2020 e con il D.M. n. 93 del 07.08.2020.

Articolo 1.3. Linee di attività

1. Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio **in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti**. Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all'Art. 1.2 (**in numero massimo di tre**), così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all'Art. 1.1 (**in numero massimo di tre**).

Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti

1. Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere, **pena l'esclusione**, lo svolgimento di attività progettuali **nell'ambito della Regione Abruzzo** e la durata delle proposte progettuali non dovrà essere, **pena l'esclusione**, inferiore a **6 mesi** né concludersi oltre la data del **30.06.2022**.
2. Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.
3. Coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR n. 53 del 03.02.2021, ai progetti **che programmino azioni a sostegno della fase di emergenza e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19¹, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità**.

¹ Tali misure possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni di contrasto alla povertà estrema; azioni ed interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli, ivi compresa la consegna a domicilio di pasti, medicine e beni di prima necessità; il potenziamento di servizi di ascolto e informazione ai cittadini; attività di servizio sociale dedicato alla presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone dimesse dagli ospedali; il trasporto sociale per categorie fragili; interventi per minori con genitori

Articolo 3. Risorse e finanziamento concesso

1. L'utilizzo delle risorse per il presente avviso è quantificato in € 1.502.433,79 di cui:
 - a) € 243.872,79 a valere su quota parte delle risorse assegnate con D.M. n. 44/2020 e destinate esclusivamente a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
 - b) € 1.258.561,00 a valere sulle risorse aggiuntive assegnate con D.M. n. 93/2020 e destinate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore.
2. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, **pena l'esclusione, non potrà essere inferiore a € 20.000,00** (euro ventimila/00) **né superare l'importo di € 50.000,00** (euro cinquantamila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.
3. La quota di finanziamento regionale, **a pena di esclusione**, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato sia da fondazioni del terzo settore, anche in partenariato tra loro e in questo caso dovranno essere indicate, nel Piano finanziario (**Modello C**), le quote di finanziamento erogabili da ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.
4. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sia che trattasi di associazioni di promozione sociale sia di organizzazioni di volontariato sia di fondazioni del terzo settore (anche in partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti, **i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati**, da indicarsi nel Piano finanziario (**Modello C**). In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti **e degli eventuali terzi**, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo. Il cofinanziamento come risultante nel Piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.
5. Per le modalità di calcolo delle quote di finanziamento occorre fare riferimento al costo complessivo del progetto. Si riporta a titolo esemplificativo la casistica generale:

	Costo totale progetto	Finanziamento regionale		Cofinanziamento		Note
		Importo (min. 20.000,00 - max 50.000,00)	% (max 90%)	Importo	% (min. 10%)	
Esempio 1	€ 22.222,22	€ 20.000,00	90%	2.222,22	10%	Ammesso
Esempio 2	€ 55.555,55	€ 50.000,00	90%	€ 5.555,55	10%	Ammesso
Esempio 3	€ 58.000,00	€ 49.300,00	85%	€ 8.700,00	15%	Ammesso
Esempio 3	€ 20.000,00	€ 18.000,00	90%	€ 2.000,00	10%	Non ammesso - Importo finanziamento regionale richiesto inferiore a € 20.000,00
Esempio 4	€ 60.000,00	€ 54.000,00	90%	€ 6.000,00	10%	Non ammesso - Importo finanziamento regionale richiesto superiore a € 50.000,00
Esempio 5	€ 45.000,00	€ 42.300,00	94%	€ 2.700,00	6%	Non ammesso - percentuale finanziamento regionale richiesto superiore al 90% e percentuale cofinanziamento inferiore al 10%

6. La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore al 10%. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. **Alle proposte progettuali che**

sottoposti a ricovero o isolamento; azioni di supporto anche a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall'emergenza epidemiologica; azioni di sostegno psico-fisico con specifico riferimento alle fasce anziane ultra 65enni, agli operatori sanitari, ai soggetti disabili e/o con precedenti psichiatriche, minori, detenuti, stranieri, senza fissa dimora, soggetti fragili in genere.

prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

7. Nel caso di rimodulazione del progetto presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento previste.
8. Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità e **a pena di esclusione**, dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari né che la stessa sia stata ammessa al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 530 del 23.12.2020.

Articolo 4. Soggetti proponenti

1. Le iniziative e i progetti devono essere presentati, **pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro: da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore** che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, rispettivamente nel registro delle organizzazioni di volontariato e nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Abruzzo, e per le fondazioni del terzo settore all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Possono altresì presentare progetti le APS aventi sede legale od operativa nella Regione Abruzzo che alla data di pubblicazione dell'avviso non risultano iscritte al registro regionale ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.
2. Il requisito dell'iscrizione, **pena l'esclusione**, dovrà essere posseduto **alla data di pubblicazione dell'avviso e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori** – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto, **per l'intero periodo di realizzazione**. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata **decadenza dal beneficio** e la conseguente revoca del finanziamento.
3. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, **responsabile della realizzazione dell'intero progetto** nei confronti dell'Amministrazione regionale e referente unico del progetto.
4. **Alle iniziative e ai progetti presentati in forma di partenariato** da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del terzo settore coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR n. 53 del 03.02.2021 **sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.**

Articolo 5. Collaborazioni

1. La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito.
2. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3.
3. In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dovrà darne apposita indicazione nell'istanza *online* di ammissione al finanziamento (**sezione a.2**) e descrivere nella scheda progetto (**Modello B – 9 - Collaborazioni**) le modalità e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse.
4. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

Articolo 6. Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, **a pena di esclusione**, apposita istanza di ammissione al finanziamento, **esclusivamente online**, sulla piattaforma dedicata (<http://sportello.regione.abruzzo.it>). **In caso di partenariato e/o in caso di collaborazioni**, il soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 e s.m.i., dovrà fornire apposite indicazioni compilando rispettivamente le **sezioni a.1 e a.2** dell'istanza *online*.

2. Nella predetta istanza *online* devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a **pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente Art. 4;
 - b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
 - c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 530 del 23.12.2020;
 - d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (**di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità**), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159;
 - e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
 - f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - g) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
 - h) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
 - i) che l'ente in qualità di proponente/partner non presenta/partecipa ad altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso (cfr. successivo comma 5);
 - j) i principali interventi realizzati, negli ultimi 5 anni, nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto.
3. L'istanza *online* deve, inoltre, essere accompagnata, dall'elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente e da copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
4. **In caso di partenariato**, le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere rese, **pena l'esclusione, da ciascun partner** mediante la compilazione del **Modello A.1** (con esclusione del soggetto proponente le cui dichiarazioni sono assolte con la compilazione *online*), allegando a tale Modello l'elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente, copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. Ogni soggetto, **in qualità di proponente o capofila o partner**, potrà presentare o partecipare ad **una sola proposta progettuale**. **Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.**
6. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e partners citate nel presente articolo.

Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese

1. Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione, il Modello C**. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà - **pena l'esclusione** - essere inferiore a euro **20.000,00** o eccedere il limite di euro **50.000,00**, secondo quanto indicato al precedente Art. 3.
2. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento **non potrà riguardare spese in conto capitale**. Le iniziative e i progetti che prevedano il **finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili** (cfr. Art. 9, co. 4, lett. k).
3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Inoltre:
 - i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
 - i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;

- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
 - le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.
4. I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).
 5. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).
 6. In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo Art. 17 – tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
 7. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.
 8. **Non sono ammessi a rimborso** i seguenti costi:
 - le spese sostenute prima della data di pubblicazione della graduatoria e successive alla conclusione delle attività progettuali;
 - spese il cui pagamento sia effettuato in contanti;
 - gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
 - gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
 - gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale;
 - oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
 - ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. **A pena di esclusione**, le iniziative o progetti dovranno essere inviati a partire **dalle ore 00:00 del 13.03.2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 30.04.2021** - esclusivamente attraverso la **piattaforma telematica** disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://sportello.regione.abruzzo.it> (Catalogo Servizi – Sociale).
2. **L'Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) **di livello 2** (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell'ente).
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione delle candidature.
4. L'istanza di ammissione al finanziamento (come da **Modello A** allegato) dovrà essere compilata **esclusivamente online**, sulla piattaforma dedicata (<http://sportello.regione.abruzzo.it>). **In caso di partenariato e/o in caso di collaborazioni**, il soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dovrà fornire apposite indicazioni compilando rispettivamente le **sezioni a.1 e a.2** dell'istanza *online*.
5. Sulla piattaforma - a corredo dell'istanza *online* - dovranno essere ulteriormente allegati:
 - **Modello A.1** - (solo se previsto il partenariato) - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 **per ciascun soggetto partner** indicato nella sezione a.1 dell'istanza online;
 - **Modello B** - Scheda di progetto;
 - **Modello C** - Piano finanziario (composto di n. 2 sezioni);
6. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova istanza, annulla e sostituisce la precedente.

7. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disagi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.
8. Con la presentazione della istanza *online* si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.
2. **Non sono ricevibili** le domande:
 - a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 8 del presente Avviso;
 - b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 8.
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata dal Servizio Programmazione Sociale.
4. Saranno **considerate inammissibili ed escluse**, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative o progetti:
 - a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art. 6;
 - b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 4, co. 1 e 2;
 - c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
 - d) prive di uno o più documenti elencati ai precedenti Artt. 6 e 8 o redatte su una modulistica diversa da quella di cui all'Art. 8;
 - e) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello previsto dall'Art. 2;
 - f) che prevedano una durata **inferiore a 6 mesi** o un termine di conclusione successivo **al 30.06.2022**, come indicato al precedente Art. 2;
 - g) che richiedano un finanziamento regionale inferiore ad euro **20.000,00**, o superiore ad euro **50.000,00**, o una percentuale di finanziamento regionale superiore al 90% del costo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente Art. 3;
 - h) che risultino oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari o ammesse al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 530 del 23.12.2020 (art. 3, co. 8);
 - i) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3;
 - j) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o capofila o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6, co.5;
 - k) che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale (Art. 7, co. 2).

Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti

1. Il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale provvede, con Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali che avranno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità.
2. La commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGI
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell'ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e	0-10
TOTALE A	Max 10
B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO	
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale	0-20
B2. Numero dei soggetti partners del progetto (due punti per ogni soggetto partner partecipante all'iniziativa fino ad un massimo di 10 punti)	0-10
B3. Collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore). Per la valutazione si terrà conto di quanto dichiarato	0-4
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna collaborazione: 0; • Collaborazioni: fino a 4 punti a

nella sezione a.2 dell'istanza on line e di quanto descritto nella scheda progetto – Modello B – 9 – Collaborazioni	seconda del numero e della qualità delle collaborazioni
B4. Caratteristiche del progetto rivolte ad azioni a sostegno della fase di emergenza e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19	0-20
B5. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento. Per la valutazione si terrà conto di quanto indicato nella scheda progetto – Modello B – 4.4. Non basta indicare le metodologie dell'intervento proposto ma dovranno essere specificate le caratteristiche	0-10
B6. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto. Per la valutazione si terrà conto del campo valorizzato nella scheda progetto – Modello B – 8b - Volontari	0-2
B7. Presenza di sistemi di valutazione nell'iniziativa o nel progetto	0-4
TOTALE B	Max 70
C. ELEMENTI FINANZIARI	
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (2 punti per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)	0-10
C2. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario	0-6
C3. Congruità complessiva dei costi del piano	0-4
TOTALE C	Max 20
TOTALE GENERALE (A+B+C)	Max 100

3. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata stilerà la graduatoria finale delle richieste di finanziamento, comprensiva delle iniziative e dei progetti, che verrà approvata con Determina Dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale.
- La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione.
- Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel Piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio **C1 - “Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners”**; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio per il criterio **B2 – “Numero dei soggetti partners del progetto”**; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all'ammissione al finanziamento.
- Al termine delle procedure di valutazione, la graduatoria, unitamente al provvedimento di approvazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale www.abruzzosociale.it, con **valore di notifica** per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario

1. Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria (nelle modalità di cui al precedente Articolo) la seguente documentazione:
- a) documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;

- b) in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
 - c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.
2. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.
 3. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la **decadenza dal finanziamento**.

Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria.
2. La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa.
L'affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento, compilando la relativa sezione del **Modello B** e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo (Servizio Programmazione Sociale – DPG022) sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato) ed è soggetto a quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

Articolo 13. Varianti progettuali

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.
2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'Art. 7.
3. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i termini di durata previsti dall'Art. 2.
4. Le eventuali variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui all'Art. 17, precisandone le motivazioni.

Articolo 14. Pubblicità

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e della Regione Abruzzo.

Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario (in caso di partenariato al soggetto capofila) in due distinte tranches:
 - Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito

della comunicazione **di avvio delle attività progettuali**, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila), entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo Art. 16;

- Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila) e della documentazione di cui all'Art. 17.

Articolo 16. Fidejussione

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.
2. La fideiussione dovrà:
 - a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
 - b) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
 - c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
 - d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.
2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre (per il cui calcolo si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 12), una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
3. **Entro 45 giorni** dalla conclusione delle attività, sia ai fini della liquidazione del saldo di cui all'Art. 15 sia ai fini della verifica amministrativo-contabile, gli enti beneficiari trasmetteranno:
 - a) la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
 - b) il rendiconto finale coerentemente all'impostazione del Piano finanziario, accompagnato dall'elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, come previsto anche nell'Art. 7, co. 6.

La documentazione inerente alla rendicontazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di partenariato).

Articolo 18. Irregolarità e sanzioni

1. Oltre la specifica previsione di cui all'Art. 11 del presente Avviso, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:
 - a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
 - b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'Art. 14;
- h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso;

nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.

2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

Articolo 19. Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Lavoro - Sociale – Servizio Programmazione Sociale (DPG022) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara, III piano.
2. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Katuscia Di Meo del predetto Servizio.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre il giorno 23.04.2021, esclusivamente al seguente indirizzo: <http://sportello.regione.abruzzo.it>
4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate all'indirizzo internet <http://sportello.regione.abruzzo.it>
5. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sulla piattaforma disponibile all'indirizzo <http://sportello.regione.abruzzo.it>, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sul portale www.abruzzosociale.it e sul BURAT.

Articolo 20. Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Allegati:

- Modello A;
- Modello A.1;
- Modello B;
- Modello C.